

# L'esenzione dalla tassa di bollo di negoziazione delle fiduciarie statiche italiane

Il 1° marzo 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 19a LTB



**Sabina Rigozzi**

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,  
Divisione delle contribuzioni, Ispettorato fiscale,  
Bellinzona

## Disclaimer

Le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni.

La nuova normativa adempie una mozione del consigliere agli Stati Fabio Abate, la quale chiedeva al Consiglio federale di considerare le fiduciarie statiche italiane alla stessa stregua di un agente di borsa straniero esentato dalla tassa di bollo di negoziazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LTB. Il presente contributo ripercorre brevemente gli sviluppi legislativi intercorsi in tal senso.

imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni". Di conseguenza, le tasse di bollo sono di esclusiva competenza della Confederazione.

La legge di attuazione dell'art. 132 cpv. 1 Cost. è la Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10). Secondo l'art. 1 LTB, la Confederazione riscuote le seguenti tre tipologie di tasse di bollo:

- ♦ la tassa di bollo d'emissione;
- ♦ la tassa di bollo di negoziazione; e
- ♦ la tassa di bollo sul pagamento contro quietanza di premi d'assicurazione.

## I. La tassa di bollo di negoziazione ..... 253

- A. Basi legali ..... 253
- B. Oggetto della tassa di bollo di negoziazione ..... 253
- C. Esenzione dalla tassa di bollo di negoziazione ..... 254
- D. Aliquote e base di calcolo della tassa di bollo di negoziazione ..... 254
- E. Riscossione della tassa di bollo di negoziazione ..... 254

## II. La mozione di Fabio Abate ..... 254

- A. Introduzione ..... 254
- B. La definizione di agente di borsa straniero ..... 255
- C. Le fiduciarie statiche italiane equiparate ad una banca italiana (straniera) ..... 255

## III. L'adempimento della mozione Abate e l'entrata in vigore della nuova esenzione ..... 255

### I. La tassa di bollo di negoziazione

#### A. Basi legali

L'art. 132 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) stabilisce che la Confederazione "può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie" in quanto quest'ultime rientrano nella competenza impositiva dei Cantoni<sup>[1]</sup>.

Secondo l'art. 134 Cost. "[c]iò che la legislazione federale sottomette [...] alla tassa di bollo [...], o che dichiara esente da queste

### B. Oggetto della tassa di bollo di negoziazione<sup>[2]</sup>

La tassa di bollo di negoziazione ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di determinati documenti svizzeri ed esteri, se uno dei contraenti o dei mediatori è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 1 LTB).

In generale, i documenti il cui trasferimento è oggetto d'imposizione sono le obbligazioni, le azioni o le quote sociali, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e le quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31), che sono emessi da una persona domiciliata in Svizzera o nel Liechtenstein<sup>[3]</sup>. Anche i titoli emessi da una persona domiciliata all'estero, che sono economicamente equiparabili a quelli summenzionati, sono oggetto d'imposizione. Sono parimenti considerati documenti imponibili i certificati concernenti sottopartecipazioni di tali titoli (art. 13 cpv. 2 LTB).

L'obbligazione fiscale incombe ai negoziatori di titoli svizzeri che partecipano alla transazione (art. 17 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 3 LTB). Generalmente, sono

<sup>[2]</sup> AFC (nota 1), p. 6 ss. THOMAS JAUSSE/MARKUS PFIRTER, Die eidg. Stempelabgaben, Ein Praktiker-Lehrbuch, in Text, Grafiken, Tafeln und Beispielen, Muri bei Bern 2017, p. 60 ss.

<sup>[3]</sup> In virtù del Trattato di unione doganale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 29 marzo 1923 (RS 0.631.112.514), la LTB si applica infatti anche al Principato del Liechtenstein (cfr. in particolare art. 37).

<sup>[1]</sup> Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Informations fiscales, Les droits de timbre fédéraux (Etat de la législation: 1<sup>er</sup> janvier 2015), Berna 2015, p. 1.

considerati negozianti di titoli, le banche ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), la Banca nazionale svizzera, i commercianti e gli intermediari professionali di titoli svizzeri, le società di capitali e gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata il cui attivo si compone di più di 10 mio. di fr. di documenti imponibili, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compresi i loro stabilimenti se espongono nei propri conti documenti imponibili di un valore di più di 10 mio. di fr., nonché le istituzioni svizzere di assicurazioni sociali (art. 13 cpv. 3 LTB).

### C. Esenzione dalla tassa di bollo di negoziazione[4]

Ci sono numerose esenzioni, sia di natura oggettiva che soggettiva, alla tassa di bollo di negoziazione. Dal punto di vista oggettivo, la legge enumera una serie di operazioni di negoziazione di titoli esonerate dalla tassa (art. 14 LTB). Dal punto di vista soggettivo, sono esonerati i principali investitori cd. "istituzionali", in particolare quelli domiciliati all'estero (art. 17a cpv. 1 LTB). È importante, tuttavia, osservare che questi investitori sono esonerati solamente per quanto riguarda la tassa di loro competenza, che è pari alla metà dell'intera tassa dovuta sulla transazione. Infatti, l'altra metà della tassa resta dovuta dall'altra parte contraente, se questa è un negoziatore di titoli non esonerato dalla legge (art. 17 LTB)[5]. Un'altra eccezione deriva dall'esonero delle banche e degli agenti di borsa stranieri. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti da una borsa che agisce in qualità di controparte nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati. La mezza tassa dovuta da questi negozianti decade (art. 19 LTB). Resta dovuta l'altra metà della tassa, nel caso in cui la controparte sia un negoziatore di titoli non esentato.

Il negoziatore professionale di titoli svizzero è per contro esentato dalla quota di tassa che lo concerne quando aliena titoli facenti parte del suo *stock* commerciale o ne acquista per aumentarlo. Si considerano *stock* commerciale i documenti imponibili che risultano dall'attività commerciale del negoziatore professionale, non però i titoli aventi il carattere d'investimento (art. 14 cpv. 3 LTB). I negozianti di titoli professionali che possono detenere uno *stock* commerciale ed essere quindi esentati, senza nessun obbligo di fornire prove in tal senso all'AFC, sono solamente le banche ai sensi della LBCR, così come la Banca nazionale svizzera. In tutti gli altri casi, i negozianti di titoli professionali, per ottenere l'esenzione del loro *stock* commerciale, devono farne richiesta all'AFC, fornendo la prova che essi esercitano a titolo professionale il commercio di documenti imponibili con una cerchia di persone relativamente estesa, stabilendo regolarmente i corsi della domanda e dell'offerta[6].

### D. Aliquote e base di calcolo della tassa di bollo di negoziazione

La tassa di negoziazione è calcolata sulla somma versata quale controvalore e ammonta (art. 16 cpv. 1 LTB):

- all'1.5% per i titoli svizzeri (risp. 0.75% per ogni parte contraente);
- al 3.0% per i titoli esteri (risp. 1.5% per ogni parte contraente).

Se non viene versata una somma in contanti come controvalore, allora è determinante il valore venale della controprestazione convenuta (art. 16 cpv. 2 LTB).

### E. Riscossione della tassa di bollo di negoziazione

Per determinare la riscossione e l'importo della tassa di bollo di negoziazione è utile porsi le seguenti domande[7]:

- Chi sono le parti contraenti alla transazione?
- Quali sono i documenti che sono stati negoziati?
- I negozianti di titoli che partecipano all'operazione sono parti contraenti o semplici intermediari?
- Il commerciante professionale di titoli sta acquistando o vendendo per il proprio *stock* commerciale?

Se si tratta di un'operazione imponibile, il negoziatore di titoli che agisce come mediatore deve mezza tassa per ogni parte contraente che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato. Il negoziatore di titoli che agisce come parte contraente deve mezza tassa per sé stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato (art. 17 cpv. 2 LTB)[8].

## II. La mozione di Fabio Abate

### A. Introduzione

Il 13 dicembre 2013 il consigliere agli Stati Fabio Abate ha depositato la mozione n. 13.4253 "Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa", con la quale si incaricava il Consiglio federale di riconoscere le fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa stranieri esentati ai sensi della tassa di bollo di negoziazione[9].

La mozione ha sollevato il problema nel contesto dei cd. "scudi fiscali"[10], introdotti in Italia negli ultimi anni, che hanno permesso ai contribuenti italiani di regolarizzare, dal punto di vista del diritto fiscale italiano, i patrimoni esteri detenuti in Svizzera, intestandoli a fiduciarie residenti in Italia (cd. "rimpatrio giuridico"). La gestione di patrimoni svizzeri detenuti attraverso tali fiduciarie è una fattispecie assoggettabile alla tassa di

[7] AFC (nota 1), p. 11.

[8] Alle pp. 12 e 13 delle *Informations fiscales* pubblicate dall'AFC a febbraio 2015 in materia di tasse di bollo vengono presentate due utili tabelle sulle diverse casistiche che si possono riscontrare e alle quali si rimanda per maggiori approfondimenti (AFC [nota 1], p. 12 s.).

[9] Mozione n. 13.4253, Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa, depositata da Fabio Abate, 13 dicembre 2013, in: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20134253> (consultato il 09.05.2019).

[10] Per maggiori dettagli, con riferimento in particolare alla terza versione dello scudo fiscale, cfr. Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi, Il glossario dello scudo fiscale, in: [http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/dossier/Norme%20e%20Tributi/2009/scudo-fiscale/glossario/glossario-scudo-fiscale3.shtml?uuid=3f41acee-a13f-11de-a8df-36fb8db592ee&DocRulesView=Liberio&refresh\\_ce=1](http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/dossier/Norme%20e%20Tributi/2009/scudo-fiscale/glossario/glossario-scudo-fiscale3.shtml?uuid=3f41acee-a13f-11de-a8df-36fb8db592ee&DocRulesView=Liberio&refresh_ce=1) (consultato il 09.05.2019).

[4] AFC (nota 1), p. 6 ss. JAUSSI/PFIRTER (nota 2), p. 77 ss.

[5] AFC (nota 1), p. 8. JAUSSI/PFIRTER (nota 2), p. 72 ss.

[6] AFC, Circolare n. 12, Tassa di negoziazione, Berna 2011, p. 19, cap. 4, § 59.

bollo di negoziazione, mentre secondo l'art. 19 cpv. 1 LTB se "al momento della conclusione di un negozio, una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero o una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade".

### B. La definizione di agente di borsa straniero

Sono riconosciuti come agenti di borsa stranieri (i) i negozianti di titoli ammessi ad una borsa straniera, (ii) le persone fisiche, giuridiche e le società di persone che, senza avere una sede presso una borsa, esercitano la stessa attività di un agente di borsa, se si occupano di negoziazione di titoli in modo indipendente e nell'ambito della loro sfera di competenze, con adeguato personale e struttura propri e (iii) le controparti straniere che presentano un rendiconto delle emissioni di quote/azioni, ecc., di fondi d'investimento, la cui attività economica è assimilabile a quella di una direzione di un fondo di investimento svizzero[11].

Non sono, invece, riconosciute come agente di borsa straniero le società finanziarie e di partecipazione, le società holding e le società amministratrici di patrimoni, le società cd. "di domicilio" che non sono dunque in grado di esercitare autonomamente una qualunque attività commerciale[12].

### C. Le fiduciarie statiche italiane equiparate ad una banca italiana (straniera)

Le fiduciarie statiche italiane sono disciplinate nella Legge (L.) del 23 novembre 1939, n. 1966, "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"[13] e sono assoggettate ad un'autorità di vigilanza statale[14]. In virtù di un mandato di amministrazione fiduciaria, una persona fisica residente in Italia impartisce alla fiduciaria statica un mandato di gestione di un suo conto detenuto presso una banca estera (in casu: in Svizzera).

Tra le attività consentite rientrano p. es. la custodia di titoli, l'esecuzione di ordini del cliente, l'esercizio del diritto di voto e la riscossione dei dividendi[15]. Secondo la mozione, in tale contesto queste fiduciarie agiscono alla medesima stregua di una banca che non ha accesso diretto ad una borsa, inoltre agiscono, al pari delle banche italiane, quali sostituti d'imposta.

Si conclude quindi che dal punto di vista delle banche svizzere e della sistematica della tassa di bollo di negoziazione non sussiste alcuna differenza tra una banca italiana che intrattiene una relazione con una banca svizzera e che conferisce a quest'ultima ordini di acquisto o di vendita di titoli e una fiduciaria che ha uno o più depositi presso una banca svizzera e conferisce lo stesso tipo di ordini. Sia la banca che la fiduciaria assolvono il prelievo delle imposte dovute dai propri clienti nel Paese di residenza di questi ultimi.

[11] AFC (nota 6), p. 11, cap. 2.6.7, § 21.

[12] AFC (nota 6), p. 11, cap. 2.6.7, § 22.

[13] Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940.

[14] Cfr. art. 2 L. n. 1966/1939 e art. 106 del Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, Suppl. Ordinario n. 212).

[15] Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle tasse di bollo, n. 17.018, del 15 febbraio 2017, in: FF 2017 1319, p. 1321.

### III. L'adempimento della mozione Abate e l'entrata in vigore della nuova esenzione

Il Consiglio federale, nella sua risposta del 12 febbraio 2014, si è detto favorevole alla mozione n. 13.4253 presentata dal deputato Abate. Dopo l'accoglimento anche da parte delle Camere federali, il 15 febbraio 2017 il Consiglio federale ha presentato il Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle tasse di bollo[16].

Il disegno di legge, approvato dall'Assemblea federale senza opposizione[17] il 29 settembre 2017, prevede l'introduzione di un nuovo art. 19a LTB "Organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta" del seguente tenore: "[c]hi nello Stato di domicilio di una persona fisica è soggetto a un obbligo statale di autorizzazione o controllo e adempie esclusivamente gli obblighi di notifica e fiscali per i valori patrimoniali che tale persona detiene in Svizzera è esentato dalla tassa di negoziazione per le operazioni relative a questi valori patrimoniali".

In un comunicato stampa del 31 gennaio 2018, il Consiglio federale afferma che la nuova norma riguarda in particolare le fiduciarie statiche italiane. Beneficeranno dell'esenzione i clienti italiani di banche svizzere, che in futuro potranno in tal modo acquistare e vendere titoli senza che ogni transazione sia assoggettata alla tassa di negoziazione[18], quindi la "modifica di legge contribuisce a rafforzare la piazza finanziaria svizzera"[19].

Nel suo Messaggio, il Consiglio federale afferma che la nuova normativa "lascia un margine di azione sufficiente per applicare l'esenzione dalla tassa di negoziazione a istituti analoghi alle fiduciarie statiche italiane di altri Paesi".

Essenziale ai fini dell'esenzione è che tali istituti fungano da organizzazioni interposte per fini esclusivamente regolatori. L'esenzione di cui al nuovo art. 19a LTB ha effetto solo per la mezza tassa dovuta dall'organizzazione interposta. Il cliente italiano titolare di un deposito bancario in Svizzera continuerà, infatti, a corrispondere la metà della tassa di bollo di negoziazione che lo concerne in caso di acquisto o vendita di documenti imponibili, anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa[20].

Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore al 1° marzo 2018 questa ulteriore esenzione fiscale soggettiva dalla tassa di bollo di negoziazione[21].

[16] Messaggio del Consiglio federale (nota 15).

[17] Consiglio federale, Il Consiglio federale pone in vigore l'esenzione dall'imposta di bollo, comunicato stampa del 31 gennaio 2018, in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/msg-id-69670.html> (consultato il 09.05.2019).

[18] In effetti, dovendo essere effettuate tramite una fiduciaria statica, le transazioni su titoli erano soggette più volte alla tassa di negoziazione svizzera. Nel Messaggio del Consiglio federale sono presenti due utili schemi riassuntivi, ai quali si rimanda per maggiori dettagli (Messaggio del Consiglio federale [nota 15], pp. 1322 s.).

[19] Cfr. nota 17.

[20] Messaggio del Consiglio federale (nota 15), p. 1324.

[21] Cfr. nota 17.